

E' errata la qualificazione come "provvedimenti" (cioè atti amministrativi aventi rilevanza esterna) delle semplici comunicazioni con le quali l'amministrazione procedente informa le ditte partecipanti alla gara in merito all'iter della procedura di gara in corso. Erroneamente sono interpretate le comunicazioni endoprocedimentali in questione come una sorta di provvedimenti di autotutela, con i quali l'amministrazione procedente avrebbe disposto, in assenza delle prescritte garanzie partecipative, l'annullamento/revoca di propri precedenti provvedimenti. E' notorio che i provvedimenti di autotutela si configurano come provvedimenti di secondo grado, che eliminano dal mondo giuridico, con effetto ex tunc (annullamento) o ex nunc (revoca), precedenti atti di natura provvedimentoale e si fondano sulla base della accertata esistenza di vizi di legittimità (annullamento) o di merito (revoca), oltre che, per effetto della recenti riforme introdotte nella legge sul procedimento amministrativo, sulla valutazione della persistenza di un interesse pubblico alla eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti medesimi. Nel caso di specie, non ci troviamo di fronte all'esercizio di poteri di autotutela rispetto ad un precedente provvedimento di aggiudicazione, quanto piuttosto alla scelta discrezionale dell'amministrazione di non procedere alla aggiudicazione della gara, con riguardo al lotto n.5 (fornitura di alimenti per assistenza integrativa). Conseguentemente non vengono in rilievo le cautele e le garanzie, cui l'ordinamento giuridico subordina l'esercizio dei poteri di autotutela (artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.) Ancorché la stazione appaltante avesse fissato nel bando di gara, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, non può ritenersi, per ciò solo, che fosse preclusa all'amministrazione la possibilità di non procedere alla aggiudicazione, qualora, nel corso della procedura di gara, si fosse resa conto, come nel caso di specie, che la determinazione, nel capitolato di gara, di caratteristiche tecniche troppo rigide, relativamente ai prodotti oggetto di fornitura, produceva effetti distorsivi sul piano della economicità delle offerte. Diversamente opinando si arriverebbe alla inammissibile conclusione di ritenere che l'amministrazione procedente, sulla base del criterio di aggiudicazione adottato, fosse obbligata, in applicazione pedissequa del bando di gara, ad aggiudicare la fornitura de qua a ditte che avevano presentato offerte economicamente meno vantaggiose, per prodotti aventi caratteristiche sostanzialmente analoghe. La decisione dell'amministrazione di non procedere alla aggiudicazione del lotto n. 5 si inserisce nel procedimento di gara, rappresentandone un possibile esito. A riprova di ciò vi è l'assorbente considerazione secondo la quale la decisione (di non procedere alla aggiudicazione) adottata dall'amministrazione non costituisce l'oggetto di un autonomo provvedimento, ma è inserita nel provvedimento conclusivo dell'intera procedura di gara, con il quale vengono definitivamente aggiudicati gli altri lotti.